

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado  
30 aprile 2008 — Spagna/Commissione**

(Causa T-65/08 R)

(*Procedimento sommario — Controllo delle concentrazioni — Art. 21, n. 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 — Condizioni imposte dalle autorità spagnole alle imprese partecipanti a una concentrazione dichiarata compatibile con il mercato comune — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris — Mancanza d'urgenza — Ponderazione degli interessi*)

(2008/C 158/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

*Richiedente:* Regno di Spagna (rappresentanti: N. Díaz Abad, agente)

*Resistente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci, F. Castillo de la Torre e É. Gippini Fournier, agenti)

**Oggetto**

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 5 dicembre 2007 (caso COMP/M.4685 — Enel/Acciona/Endesa) in merito a un procedimento ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1)

**Dispositivo**

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado  
18 aprile 2008 — CPEM/Commissione**

(Causa T-106/08 R)

(*«Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Nuova domanda — Fatti nuovi — Assenza — Irricevibilità — Art. 109 del regolamento di procedura del Tribunale»*)

(2008/C 158/29)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Richiedente:* Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) (Marsiglia, Francia) (rappresentante: avv. C. Bonnefoi)

*Resistente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e A. Steiblytė, agenti)

**Oggetto**

Domanda di sospensione dell'esecuzione della nota di addebito 17 dicembre 2007, n. 3240912189, relativa alla decisione della Commissione 4 ottobre 2007, C(2007) 4645, recante soppressione del contributo concesso dal Fondo Sociale Europeo (FSE) a favore del CPEM con la decisione 17 agosto 1999, C(1999) 2645

**Dispositivo**

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ricorso proposto il 15 aprile 2008 — E.ON Energie/  
Commissione**

(Causa T-141/08)

(2008/C 158/30)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* E.ON Energie AG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Röhling, C. Krohs e F. Dietrich)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della convenuta 30 gennaio 2008, C(2008) 377 def., nel caso COMP/B-1/39.326 — E.ON Energie AG;
- in subordine, ridurre l'ammontare dell'ammenda irrogata alla ricorrente ad un importo equo;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente contesta la decisione della Commissione, 30 gennaio 2008, C(2008) 377 def., nel caso COMP/B-1/39.326 — E.ON Energie AG. In tale decisione la Commissione ha irrogato alla ricorrente un'ammenda, in quanto la ricorrente avrebbe rotto un sigillo apposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 20, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) n. 1/2003<sup>(1)</sup> e, perlomeno per negligenza, avrebbe violato l'art. 23, n. 1, lett. e), dello stesso regolamento.